



Alberto Caprioli
Notaio

Napoli Via F.del Carretto 26
Tel.081.4288141

e-mail: acaprioli@notariato.it

Repertorio n. 3252 Raccolta n. 2380

===== VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA =====
===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il ventotto ottobre duemilaventi, alle ore diciotto e trenta minuti. =====

===== 28/10/2020; h: 18,30 =====

In Valle di Maddaloni (CE) alla Via Valle Caserta n. 14, presso la sede dell'associazione riconosciuta "LEO ONLUS". == Innanzi a me dott. **ALBERTO CAPRIOLI**, Notaio residente in Napoli con studio alla Via Ferdinando del Carretto n. 26, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola =====

===== SI E' RIUNITA =====

===== l'assemblea dell'associazione riconosciuta =====

===== "LEO ONLUS" =====

con sede in Valle di Maddaloni (CE) alla Via Valle Caserta n. 14, codice fiscale 05195360630 e Partita IVA 02754380612, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Caserta al n. 651, iscritta al n. 20 del Registro del Volontariato presso la Regione Campania, nonché iscritta nel Registro delle Imprese di Caserta con il numero 05195360630, R.E.A. n. CE-240167, per discutere e deliberare sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

Adeguamento dello Statuto al D. Lgs. 117/2017. =====

===== E' PRESENTE =====

Antonio PALMA, nato a Marigliano (Na) il 6 maggio 1954, con domicilio in Brusciano (NA) alla Via Cimitero n. 36, codice fiscale PLM NTN 54E06 E955A. =====

Il costituito, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente verbale di assemblea dell'Associazione "LEO ONLUS". =====

Aderendo, dò atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, su designazione di tutti gli intervenuti, il sig. Antonio Palma, il quale =====

===== CONSTATATO =====

--- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto; =====

--- che sono presenti n. 11 (undici) associati su un totale di ventisette così come risultanti dal "Foglio delle presenze" che è unito a questo verbale sotto la lettera "A", e quindi complessivamente un numero di associati che rappresentano più del trenta per cento degli aventi diritto di voto; =

--- che l'art. 18 dello statuto richiede per la valida costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria la presenza del trenta per cento degli associati risultanti iscritti alla data di convocazione; il medesimo articolo prevede che l'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza relativa dei soci intervenuti; =====

--- che sono presenti tutti i membri del Comitato Direttivo

Registrato a
Napoli DP I
il 30/10/2020
al n. 37227/1T



e precisamente il Presidente sig. Antonio Palma e i Consiglieri Pasquale Esposito, nato ad Avellino il 14 agosto 1980, Giovanni Clemente, nato a Resina il 21 luglio 1963, Lorenza Mocerino, nata a Bruscianno il 25 gennaio 1995 e Maria Uccello, nata a Napoli il 3 settembre 1955; =====

--- che per il Collegio dei Revisori sono presenti Ciro Palma, nato a Marigliano il 1° marzo 1980, Chiara Stella Sportiello, nata a Torre del Greco il 1° luglio 1949 e Carolina Esposito, nata a Torre del Greco il giorno 8 dicembre 1964;

===== ACCERTATA =====
l'identità e la legittimazione dei presenti =====

===== DICHIARA =====
validamente costituita questa Assemblea essendo presente un numero di associati che rappresentano una percentuale superiore al trenta per cento degli aventi diritto. =====

Preliminarmente, gli intervenuti confermano la nomina del sig. Antonio Palma quale Presidente dell'Assemblea. =====

Quindi esso Presidente, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama me Notaio a fungere da segretario ed apre la discussione sull'unico argomento posto all'ordine del giorno, in relazione al quale espone che, come è noto, il d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ha introdotto un'articolata disciplina relativa agli "Enti del Terzo Settore" rivolta, tra l'altro, alle associazioni che svolgono la loro attività nell'ambito dei settori indicati all'art. 5 del medesimo decreto legislativo. Al riguardo, il Presidente sottolinea che l'attività esercitata dall'Associazione "LEO ONLUS" rientra in alcuni dei settori elencati nel citato art. 5 del d. lgs. 117/2017 e precisamente tra le attività di interesse generale indicate alle lett. a), c), d), i), l), n), s) e v). =====

Proseguendo, il Presidente evidenzia che la normativa contenuta nel Codice del Terzo Settore è destinata ad assorbire e a sostituire, una volta che verrà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le norme di settore riguardanti le O.N.L.U.S., le O.D.V. e le A.P.S.-. Pertanto, ritiene opportuno, in considerazione degli scopi dell'associazione "LEO ONLUS" e dei continui obiettivi di crescita e di sviluppo che la stessa da sempre si prefigge, adeguare lo statuto dell'associazione alla norme contenute nel Codice del Terzo Settore ed in particolare alle disposizioni riguardanti le organizzazioni di volontariato (in acronimo O.D.V.) tra le quali rientra l'associazione "LEO ONLUS" essendo già iscritta nel Registro del Volontariato presso la Regione Campania. A tale riguardo, il Presidente chiarisce che il nuovo statuto, nel testo risultante all'esito delle modifiche necessarie per operare il suddetto adeguamento, sarà destinato a regolare il funzionamento dell'associazione soltanto dopo l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Setto-

re, che ad oggi non è ancora operativo, e l'iscrizione dell'associazione "LEO" nel medesimo Registro. Pertanto, fino a tale momento, l'associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto attualmente vigente e l'associazione "LEO" non potrà indicare negli atti e nella corrispondenza l'espressione Ente del Terzo Settore (o E.T.S.) o Organizzazione di Volontariato (o O.D.V.). Nonostante ciò, chiarisce il Presidente, appare opportuno procedere sin da ora all'approvazione del nuovo statuto al fine di rispettare il termine del 31 ottobre 2020 indicato all'art. 101 del d. lgs. 117/2017. =====

Giunti a questo punto, il Presidente dà lettura agli intervenuti del nuovo testo dello statuto associativo contenente gli adeguamenti delle clausole statutarie alle disposizioni del d. lgs. 117/2017. =====

L'Assemblea dell'Associazione "LEO ONLUS" del 28/10/2020, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità

===== DELIBERA =====

===== = I = =====

di adeguare lo statuto dell'associazione alle disposizioni del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e di approvare il nuovo testo dello statuto associativo di cui il Presidente ha dato lettura; =====

===== = II = =====

che il nuovo statuto dell'associazione, di cui è stata testè deliberata l'approvazione, regolerà il funzionamento dell'associazione dal momento in cui essa, all'esito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, assumerà la qualifica di "Organizzazione di Volontariato" (in acronimo "O.D.V."); =====

===== = III = =====

di conferire mandato al Presidente dell'Associazione affinché dia esecuzione alle delibere testè assunte, provvedendo in particolare a depositare lo statuto approvato e tutti i documenti necessari presso i competenti Uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e i competenti Uffici della Prefettura, della Regione Campania, dell'Anagrafe Unica delle Onlus ed altri Enti pubblici e privati. =====

Null'altro essendovi da deliberare e in assenza di richieste di intervento da parte dei presenti, il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'assemblea quando sono le ore diciannove e cinque minuti. =====

Il Presidente chiede a me Notaio di allegare al presente atto il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione di cui è stata deliberata l'approvazione. Aderendo io Notaio allego l'indicato Statuto sotto la lettera "B", dalla lettura del quale vengo dispensato. =====

Il presente verbale, in quanto contenente delibera di adeguamento dello statuto alle disposizioni del d.lgs. 117/2017, è

esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del medesimo d. lgs. 117/2017. La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati. =====

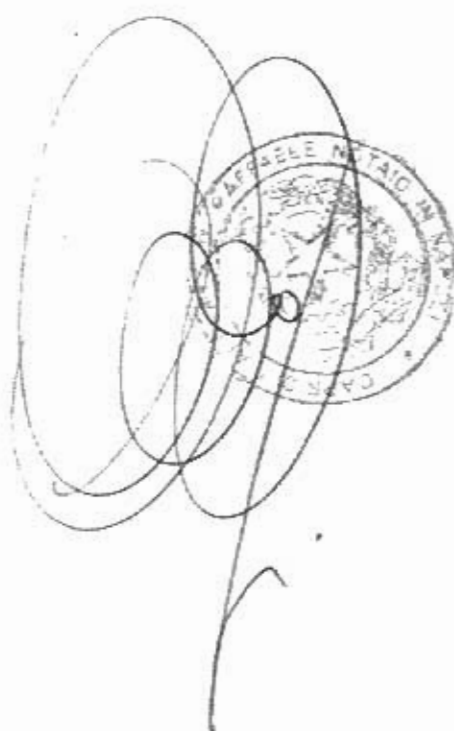
Di questo verbale, scritto in parte di mio pugno ed in parte con mezzi informatici da persona di mia fiducia su due fogli per otto facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciannove e dieci minuti. =====

FIRMATO: PALMA ANTONIO =====

ALBERTO CAPRIOLI NOTAIO - impronta del sigillo

La presente copia xerografica, composta di un foglio, unitamente agli allegati, è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso parte. =====

Napoli, 16 gennaio 2011



===== STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LEO O.D.V." =====

===== TITOLO I =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====

===== Articolo 1 =====

1.1. Al fine di ricordare la figura di LEO AMICI, uomo dotato di profonda umanità, altruismo, virtù e cultura, profondo ispiratore di concetti di vita sana che accostano sempre più l'uomo a Dio; uomo di capacità eccezionali e quasi ai confini del soprannaturale, che ha aperto al prossimo nuovi orizzonti, ove la povertà d'animo lascia spazio all'equilibrio più completo, è costituita, ai sensi del d. lgs. 03/07/2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore), una associazione di persone denominata "LEO O.D.V.". L'associazione si obbliga all'uso della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "O.D.V." oltre che nella denominazione, in qualsiasi altro segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. =====

===== Articolo 2 =====

2.1. L'associazione ha sede in Valle di Maddaloni (CE) alla Via Valle Caserta n. 14. =====

===== Articolo 3 =====

3.1. L'associazione avrà durata a tempo indeterminato. =====

===== TITOLO II =====

===== SCOPO E ATTIVITA' =====



----- Articolo 4 -----

4.1. L'associazione ha lo scopo di: -----

a) curare e promuovere iniziative di cooperazione allo sviluppo rivolte in particolare ai bisognosi e agli emarginati in senso lato (persone diversamente abili, minori, abbandonati, tossico dipendenti, minori devianti ed anziani) in Italia ed all'estero, prevalentemente nei paesi in via di sviluppo; -----

b) diffondere gli ideali di vita sana, vissuta secondo natura, per la realizzazione del bene, nel rispetto dell'ordinamento dello Stato e delle sue leggi. -----

4.2. L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale: -----

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni; -----

- educazione, istruzione e formazione professionale e ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative; -----

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive

modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n 104, e alla legge 22 giugno
2016, n. 112, e successive modificazioni; =====

- organizzazione e gestione e di attività culturali
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della
cultura e della politica del volontariato; =====

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prestazione
della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto
della povertà educativa; =====

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della art. 11 agosto
2014, n. 125, e successive modificazioni; =====

- agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18
agosto 2015, n 141, e successive modificazioni; =====

- promozione della cultura della legalità; della pace tra i
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. =====

4.3. Le attività indicate al precedente art. 4.2. verranno
svolte dall'associazione prevalentemente in favore di terzi,
avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato
dei propri associati o delle persone aderenti agli enti
associati. =====

4.4. Gli associati secondo le singole possibilità
presteranno la propria opera volontariamente e senza
renumerazione di qualsiasi specie. Gli scopi



dell'associazione saranno perseguiti attraverso attività finalizzate a: =====

A) prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti, alcolisti, nonché reinserimento nelle famiglie e nel mondo del lavoro degli stessi e dei soggetti svantaggiati in genere in Italia, all'Esteri e nei Paesi in via di sviluppo; =====

B) Prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno, abbandono e solitudine degli anziani anche a domicilio, nonché l'assistenza in genere agli anziani in Italia, all'Esteri e nei Paesi in via di sviluppo; =====

C) Aiuto ed assistenza alle persone diversamente abili in Italia, all'Esteri e nei Paesi in via di sviluppo; =====

D) Rimozione dei processi di emarginazione ed integrazione nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza in Italia, all'Esteri e nei Paesi in via di sviluppo; =====

E) Attuazione di iniziative culturali, formative, educative e ricreative inerenti tutti i punti precedenti in Italia, all'Esteri e nei Paesi in via di sviluppo; =====

F) Organizzazione e realizzazione di Corsi di formazione professionale in Italia, all'Esteri e nei Paesi in via di sviluppo; =====

G) Supporto e consulenza a Centri Pubblici e/o privati di tipo residenziale e/o diurno, per l'accoglienza di soggetti

minori portatori di disagio sociale, anche attraverso la gestione diretta dei singoli servizi, in Italia, all'Esterò e nei Paesi in via di sviluppo; =====

H) Supporto e consulenza ad istituti di detenzione per adulti e/o per minori, anche attraverso azioni tese all'informazione, educazione, vigilanza, ricreazione in favore di soggetti tossicodipendenti e di detenuti in genere, nonché gestione diretta dei singoli servizi; =====

I) Supporto e assistenza ai servizi Pubblici per le Tossicodipendenze ed ai Servizi Pubblici Sociali, anche attraverso forme di gestione diretta dei singoli servizi; ==

L) Realizzazione di iniziative tese alla riabilitazione di soggetti portatori di malattie invalidanti o diversamente abili, in Italia, all'Esterò e nei Paesi in via di sviluppo;

M) Supporto ed assistenza a soggetti e popolazioni in stato di bisogno e necessità conseguenti a calamità naturali e/o a disastri in genere, in Italia, all'Esterò e nei Paesi in via di sviluppo. L'associazione promuoverà, inoltre, iniziative per la conoscenza e la divulgazione di problematiche sociali, in particolare giovanili; curerà corsi sulla ricerca e prevenzione dell'HIV, delle malattie dell'infanzia, della terza età e conseguenti all'uso continuato di sostanze stupefacenti. L'associazione può organizzare centri di accoglienza e dormitori per immigrati, sfrattati e persone comunque bisognose. L'associazione può



realizzare comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per soggetti diversamente abili in situazione di gravità. Per le attività di cui al presente articolo l'associazione adotta interventi di pronto-intervento, notturno e diurno per la pubblica utilità. L'Associazione, per quanto possibile, per l'attuazione dei predetti scopi ricorrerà a metodologie alternative, in conformità dell'insegnamento di Leo Amici. Per il perseguimento delle finalità di cui sopra l'associazione potrà creare sedi distaccate o parallele anche all'estero, in Italia, all'Estero e nei Paesi in via di sviluppo, che potranno sottoscrivere direttamente convenzioni e contratti in genere con Regioni, Provincie, Comuni e/o Aziende sanitarie Locali, sentito il parere del Comitato Direttivo. =====

4.5. In particolare, per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo che precede, l'Associazione potrà svolgere tutte le attività strumentali e complementari e così potrà promuovere attività sportive, teatrali, musicali, artistiche, artigianali, agricole - zootecniche, floricultura ecc. Potrà effettuare e organizzare costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti di edifici di proprietà sociale, o in favore di altre associazioni enti o fondazioni che perseguono gli stessi in Italia, all'Estero e nei Paesi in via di sviluppo. Potrà acquistare e ristrutturare e vendere beni immobili, in Italia, all'estero

e nei paesi in via di sviluppo, sempre che le predette attività siano volte al raggiungimento degli scopi dell'associazione e sempre senza fine di lucro. =====

4.6. L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purchè si tratti di attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo criteri e limiti stabiliti in virtù di quanto previsto dall'art. 6 del d. lgs. 03/07/2017, n. 117. =====

===== TITOLO III =====

===== PATRIMONIO - BILANCIO - LIBRI =====

===== Articolo 5 =====

5.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: =====

- dai beni che eventualmente potranno pervenire all'associazione con donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni di quanti apprezzino e condividano le finalità dell'Associazione, ed abbiano la volontà di contribuire al loro perseguimento; =====
- dai contributi ordinari degli associati; =====
- dai contributi della Comunità Europea, dello Stato, di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, banche e da Enti in genere; =====
- dai proventi derivanti dalle attività legittimamente svolte dall'associazione a norma degli articoli che precedono. =====

- dai proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi. =====

5.2. Ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 03/07/2017, n. 117 per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta come attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del medesimo d. lgs. 117/2017. =====

5.2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di dimissione o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. =====

5.3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe indicati dall'assemblea degli associati o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30

(trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. =====

===== Articolo 6 =====

6.1. L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno, per essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati che dovrà curarne l'approvazione, deve essere redatto a cura del Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio aggiornato al 31 Dicembre. =====

6.2. Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Detto bilancio, nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. =====

6.3. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. =====

6.4. Il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce. =====

6.5. L'Associazione, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), deve redigere, depositare a norma di legge e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale secondo le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. =====

6.6. L'Associazione, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, è tenuta in ogni caso a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. =====

===== Articolo 7 =====

7.1. Oltre le scritture di cui all'articolo 6, l'associazione deve tenere: =====

a) il libro degli associati; =====

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; =====

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi sociali; =====

d) il registro dei volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale. =====

7.2. I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, gli altri a cura dell'Organo o dei soggetti cui si riferiscono. =====

7.3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta inviata, anche con mezzi informatici, al Consiglio di Amministrazione. =====

===== TITOLO IV =====

===== ASSOCIATI =====

===== Articolo 8 =====

8.1. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di ammettere nuovi associati attraverso un confronto che possono giudicare positivo o negativo ai fini dell'associazione e delle garanzie del rispetto dello statuto. L'importo annuo della quota associativa è volontario, l'associazione si impegna a disciplinare "uniformemente" il rapporto associativo, al quale assicura "effettività" ed assenza di "limitazioni temporali", salvo quando previsto ai successivi articoli 11 e 12. =====

===== Articolo 9 =====

9.1. Gli associati potranno apportare liberamente contributi

finanziari, nonché beni in natura, materiali, attrezzature
atte al raggiungimento dello scopo associativo. =====

===== Articolo 10 =====

10.1. Ogni associato si obbliga ad osservare il presente
statuto e le deliberazioni prese dal Consiglio di
Amministrazione in conformità dello statuto. La quota
associativa è intrasmissibile. =====

===== Articolo 11 =====

11.1. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di
Amministrazione nei casi previsti dalla legge e quando un
associato: =====

- col suo operato arrechi danni morali e materiali
all'associazione compiendo atti che ne pregiudichino il
credo ed il regolare andamento; =====
- fomenti dissidi e disordini tra gli associati; =====
- non rispetti le disposizioni del presente statuto ed i
provvedimenti adottati nonché le deliberazioni regolarmente
emanate dagli organi dell'associazione; =====
- non partecipi alla vita e all'attività dell'associazione
per un congruo periodo. =====

===== Articolo 12 =====

12.1. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di
Amministrazione nei confronti dell'associato: =====

- quando intervengono sentenze di interdizione e di
inabilitazione; =====

- quando abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione.

===== Articolo 13 =====

13.1. Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate all'associato con lettera raccomandata. Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere adeguatamente motivate e sono reclamabili al collegio dei revisori che giudicherà quale arbitro. =====

===== Articolo 14 =====

14.1. L'associato che lascia l'associazione o per recesso o per decadenza non ha diritto al rimborso dei contributi e delle quote associative, né al patrimonio dell'associazione. =

===== Articolo 15 =====

15.1. Gli eredi dell'associato defunto escluso o decaduto non hanno diritto ad alcun rimborso. =====

===== TITOLO V =====

===== ASSEMBLEA: SVOLGIMENTO E COMPETENZE =====

===== Articolo 16 =====

16.1. L'Assemblea è formata da tutti gli Associati. Hanno diritto di voto tutti gli Associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. =====

16.2. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione previa delibera del Consiglio di

Amministrazione o qualora ne venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto a mezzo avviso inviato a ogni singolo associato anche con mezzi informatici. L'avviso deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della prima e della seconda convocazione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno, così come deciso dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione. L'ordine del giorno dovrà in ogni caso prevedere i punti di discussione che siano stati richiesti da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. L'assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e, inoltre, ogni altra volta che ne venga fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione o da parte di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. =

16.3. Per la regolare costituzione dell'Assemblea occorre, in prima convocazione, la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da fissarsi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è regolarmente costituita quale che sia il numero degli associati presenti. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: dal Vice-Presidente, dal Consigliere più anziano di età o dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. Svolge le funzioni di segretario dell'assemblea il

Segretario dell'associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, l'associato designato da chi presiede. Il Segretario redige apposito verbale delle riunioni assembleari. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario ed inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. =====

16.4. Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta di voti degli associati partecipanti aventi diritto di voto, fatta eccezione per le delibere di scioglimento dell'associazione per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e per gli altri casi in cui la legge richiede maggioranze più elevate. =====

16.5. Il voto può essere espresso in proprio o per delega scritta conferita ad altro associato. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati nel caso in cui il numero degli associati sia inferiore a 500 (cinquecento) e fino ad un massimo di cinque associati nel caso in cui il numero degli associati non sia inferiore a 500 (cinquecento). Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 c.c. in quanto compatibili. =====

16.6. L'assemblea può riunirsi mediante audio o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono gli associati purchè siano rispettate le seguenti condizioni: =====

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; =====

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; =====

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente ed il segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli di presenza quanti sono i luoghi audio o video collegati. =====

16.7. L'Assemblea: =====

a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo; =====

- b) nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali, fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo; =====
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; =====
- d) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario e patrimoniale; =====
- e) discute il programma annuale di attività ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, formulando raccomandazioni al riguardo; =====
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; =====
- g) delibera sull'istanza promossa dall'associato in caso di esclusione del medesimo dalla Associazione, nonché sul rigetto della domanda di ammissione in caso di ricorso da parte di un richiedente; =====
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; =====
- i) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione della Associazione; =====
- l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; ==
- m) delibera su ogni altro argomento posto alla sua attenzione da un numero di associati complessivamente non inferiore ad un decimo degli stessi; =====

n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. ==

16.8. Le votazioni avvengono per appello nominale e per
alzata di mano. Le modalità di votazione saranno stabilite
dall'Assemblea con alzata di mano. =====

===== TITOLO VI =====

===== CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

17.1. Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da
un numero dispari di membri da un minimo di cinque fino ad
un massimo di undici. Si applicano le cause di
ineleggibilità e di decadenza indicate all'art. 2382 c.c.-. =

17.2. L'amministrazione della associazione può essere
affidata solo alle persone fisiche associate. Il Consiglio
di Amministrazione elegge il Presidente e il
Vice-Presidente, fatta eccezione per il Presidente e il
Vice-Presidente nominati nell'atto costitutivo. I componenti
del Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque
anni e sono rieleggibili; la scadenza dell'incarico coincide
sempre con la data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio
della loro carica. In caso di cessazione dalla carica della
maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione
cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea
per la nomina del nuovo Consiglio deve essere convocata
d'urgenza entro 30 (trenta) giorni dagli amministratori

rimasti in carica. In caso di cessazione di un numero di amministratori non costituenti la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'assemblea che provvederà a sostituire gli amministratori cessati dalla carica. =====

17.3. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. =====

17.4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con almeno tre giorni di preavviso ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale l'opinione manifestata dal Presidente. =====

17.5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. Esso può essere inviato anche attraverso mezzi informatici ad ogni singolo componente. =====

17.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. In caso di assenza di entrambi, la presidenza viene assunta dal Consigliere più anziano. Le riunioni sono verbalizzate dal Segretario o in

sua assenza da un Consigliere nominato dal Presidente dell'adunanza. I verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione e inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione. =====

17.7. Il Consiglio di Amministrazione: =====

a) promuove i provvedimenti necessari alla realizzazione degli scopi statutari e sovrintende a tutte le attività; ----

b) discute ed approva i progetti di bilancio da presentare all'Assemblea degli associati e la propria relazione annuale;

c) delibera l'ammontare della quota associativa annua a carico degli associati; =====

d) stabilisce la composizione degli uffici, delibera l'eventuale assunzione di personale, determinandone la retribuzione; =====

e) predispone il testo di eventuali modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; =====

f) approva i regolamenti interni, fatta eccezione per il regolamento dei lavori assembleari di competenza dell'assemblea; =====

g) delibera le eventuali spese straordinarie non stanziare in bilancio; =====

h) delibera l'acquisto e l'alienazione dei beni, l'accettazione di eredità e donazioni e, in genere, la stipulazione di tutti i contratti e convenzioni; =====

i) autorizza il Presidente a stare in giudizio; =====

l) delibera, in genere, su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, attribuiti dallo statuto o che, comunque, non siano riservati alla competenza di altri organi sociali; =====

m) delibera in ordine alle domande di ammissione di nuovi associati e in ordine all'esclusione degli associati; =====

n) nomina, tra i propri componenti, il Comitato Esecutivo. ==

17.8. La rappresentanza generale dell'Associazione spetta al Presidente, al Vice Presidente, quale sostituto del Presidente, e agli altri Consiglieri a cui è stata conferita. =====

===== TITOLO VII =====

===== IL PRESIDENTE =====

===== Articolo 18 =====

18.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma dell'associazione. =====

18.2. Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare in ciascuna adunanza. In via di urgenza prende i provvedimenti necessari nell'interesse dell'associazione, convocando nel più breve tempo possibile il Consiglio di Amministrazione per ottenere ratifica. In caso di assenza o impedimento del Presidente,

tutte le funzioni spettano al vice-presidente. =====

===== TITOLO VIII =====

===== IL SEGRETARIO =====

===== Articolo 19 =====

19.1. Il segretario è eletto dal Consiglio di Amministrazione, che provvede pure a determinarne i compiti e la retribuzione. Il Segretario ha il compito di redigere i verbali di riunione del Comitato e di tenere i libri associativi. =====

===== TITOLO IX =====

===== IL CASSIERE =====

===== Articolo 20 =====

20.1. Il cassiere è eletto dal Consiglio di Amministrazione, ha il compito di incassare e registrare i contributi degli associati e le relative spese. =====

===== TITOLO X =====

===== ORGANO DI CONTROLLO =====

===== Articolo 21 =====

21.1. L'Associazione ha facoltà di nominare un Organo di Controllo anche al di fuori dei casi in cui ricorre un obbligo di legge. Fermo restando quanto previsto da altre norme di legge, la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del d. lgs. 117/2017. =====

21.2. L'Organo di Controllo è composto da una persona fisica

scelta tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo è nominato con deliberazione dell'assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto. =====

21.3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza delle legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 8/6/2001, n. 231, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione. =====

21.4. Nei casi previsti dall'art. 31 del d. lgs. 117/2017 e nelle altre ipotesi in cui è obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti, l'Organo di Controllo esercita anche la funzione di revisore legale dei conti. =====

===== TITOLO XI =====

===== DISPOSIZIONI FINALI =====

===== Articolo 22 =====

22.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile in materia di associazioni e le norme della legislazione in materia di Enti del Terzo Settore ed in particolare il d. lgs. 03.07.2017, n. 117. =====